



DARAG - RC Natanti

DARAG - RC Natanti

Contratto di assicurazione della responsabilità civile obbligatoria

Ramo 51.1

Ed. Giugno 2023

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Il presente Set informativo - contenente il DIP, il DIP Aggiuntivo, le Condizioni di assicurazione e il Glossario - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.

Assicurazione R.C. Natanti

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione
R.C.Natanti (DIP R.C. Natanti)

Compagnia: DARAG Deutschland AG
Prodotto: DARAG – R.C. Auto

Data documento: 06.2023

Prodotto: Ramo 51.1

DARAG
The origin of value

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

E' un contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei natanti.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione comprende le sole coperture per i rischi della Responsabilità Civile dei natanti come definita dall'art. 123 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e relative norme di attuazione, limitatamente ai danni alla persona, per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

Non è possibile estendere la copertura ad altri rischi.



Che cosa NON è assicurato?

- × Danni a cose
- × Danni causati dal conducente, se questi non è abilitato alla navigazione e/o il veicolo non è idoneo alla circolazione a norma delle disposizioni in vigore
- × Danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- × Danni subiti dal Conducente nel caso in cui questi sia responsabile del sinistro nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all'Art. 129 del Codice delle Assicurazioni



Ci sono limiti di copertura?

La copertura è prestata entro i limiti dei massimali assicurati per danni a persone indicati in polizza.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo tra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura del Canale di Suez, nonché per le acque interne dei Paesi Europei.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni false o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio è corrisposto in rate annuali utilizzando come mezzo di pagamento il bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha decorrenza dalla data indicata in polizza, non prima del terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte dell'Impresa della prova di pagamento del premio.

Il contratto è stipulato per la durata di un anno, senza tacito rinnovo e cessa di avere effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.



Come posso disdire la polizza?

Atteso che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti non sono obbligate a formalizzare disdetta.

Assicurazione R.C. Natanti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo dei contratti di assicurazione R.C. Natanti (DIP Aggiuntivo R.C. Natanti)

Compagnia: DARAG Deutschland AG
Prodotto: DARAG – R.C. Auto

Data documento: 06.2023

Prodotto: Ramo 51.1



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

DARAG Deutschland AG – Rappresentanza Generale per l'Italia – Viale Isonzo n. 25 – 20135 Milano – Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. I.00174 - www.darag.it – PEC: darag@legalmail.it - **sede legale in Hermannstrasse 15, D-20095 Amburgo (Germania)**

DARAG Deutschland AG è una società del Gruppo DARAG, costituita in Germania ed iscritta al Registro delle Imprese di Amburgo (numero di iscrizione HRB 152748) e sede legale in Hermannstrasse 15, D-20095 Amburgo, Germania. DARAG Deutschland AG è autorizzata dalla Autorità di vigilanza finanziaria federale "BaFin" all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni ed è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Viale Isonzo n. 25 – 20135 Milano – iscritta nell'Allegato I all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS, con il numero I.00174 - PEC darag@legalmail.it – sito internet www.darag.it

L'ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 31.12.2022, è pari a 100,9 milioni di Euro di cui Capitale Sociale interamente versato: 16,0 milioni di Euro e Totale Riserve Patrimoniali 62,3 milioni di Euro.

Ulteriori informazioni sulla Società sono disponibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria relativa all'esercizio 2022 al seguente indirizzo: www.darag-group.com

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 97,1 milioni di Euro

Requisito patrimoniale minimo (MCR): 29,0 milioni di Euro

Fondi propri ammissibili a copertura del SCR: 160,3 milioni di Euro

Fondi propri ammissibili a copertura del MCR: 145,7 milioni di Euro

Valore indice di solvibilità (Solvency ratio): 165%

Per informazioni patrimoniali sulla Società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile al seguente indirizzo:

<https://editoruploads.s3.juneapp.com/darag/77986ba40d8860c2f623d9eabb60521c.pdf>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione comprende le coperture per i rischi della Responsabilità Civile, limitatamente ai danni alla persona, per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

L'assicurazione è prestata entro il limite dei massimali assicurati in polizza:

- Euro 6.450.000 per danni a persone.

Non è possibile aumentare tali massimali.

Non è possibile estendere le garanzie assicurate.

Non sono previste personalizzazioni in base al conducente.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>L'assicurazione non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ per i danni a cose; ✗ se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore o se la navigazione o il trasporto di cose e persone non avvengono in conformità alle predette disposizioni; ✗ in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive; ✗ nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; ✗ nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione; ✗ nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti. <p>Nei predetti casi, in cui è applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.</p>
-----------------------	--

Ci sono limiti di copertura?

La copertura è prestata entro i limiti dei massimali assicurati per danni a persone indicati in polizza.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro e deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del codice civile). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 del codice civile).</p> <p>Richiesta di risarcimento: La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata al proprietario e al conducente del natante responsabile del sinistro e al relativo assicuratore della responsabilità civile.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza (diversi dal pagamento del premio) e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare sia il mancato indennizzo del danno o un indennizzo ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Rimborso	Il rimborso del premio pagato, al netto degli oneri fiscali e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, è possibile in caso di sostituzione del natanti (qualora il premio del nuovo natante sia inferiore) e in caso di cessazione del rischio per vendita, consegna in conto vendita, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico, esportazione definitiva all'estero o furto senza ritrovamento.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quanto indicato nel DIP.
Sospensione	Non è possibile la sospensione della copertura in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto R.C.Natanti non prevede tacito rinnovo e non necessita di disdetta alla scadenza. Non vi sono garanzie diverse dalla R.C.Natanti
Recesso	Il Contraente ha il diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, a condizione che non si siano già verificati sinistri, inviando: <ul style="list-style-type: none"> • Raccomandata A/R a DARAG Deutschland AG – Rappresentanza Generale per l'Italia, Viale Isonzo n. 25, 20135 Milano, oppure • PEC all'indirizzo darag@legalmail.it. Nella comunicazione il Contraente deve dichiarare che non si sono verificati sinistri ed indicare l'IBAN al quale l'Impresa effettuerà il rimborso del premio pagato, limitatamente alla parte corrispondente al periodo non goduto, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Il Contraente è tenuto a restituire il certificato di assicurazione e la carta verde, qualora li abbia ricevuti in originale.
Risoluzione	Il contratto può essere risolto nei casi sopra indicati alla voce Rimborso.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto DARAG - RC Natanti è rivolto a persone fisiche (di età superiore ai 18 anni) e persone giuridiche, con esigenze di protezione del patrimonio



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione:

Il contratto non prevede costi di intermediazione.

Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?

All'impresa assicuratrice	Il reclami vanno inoltrati a: DARAG Deutschland AG Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami – Viale Isonzo 25, 20135 Milano indirizzo e-mail: reclami@darag-group.com. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, tel. 06.421331 - fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . È altresì possibile presentare un reclamo all'Autorità competente per la Repubblica Federale Tedesca: Ombudsmann für versicherungen; indirizzo postale: Versicherungsombudsmann e. V. - Postfach 08 06 32 - 10006 Berlin; telefono: +49 800 3696000; fax: +49 800 3699000; e-mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de . Informazioni sul sito internet: www.versicherungsombudsmann.de .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito: www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98). Tale procedura è facoltativa per le controversie in materia di contratto di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa (Legge 10/11/2014 n.162). Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.

<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Arbitrato e Perizia Contrattuale: tali procedure sono facoltative, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. ❖ Conciliazione Paritetica: prevista nell'accordo sottoscritto da Ania e alcune Associazioni di Consumatori per sinistri RCAuto con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000 Euro. L'attivazione della procedura è possibile facendone richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o inviando la richiesta di conciliazione on line tramite il sito www.conciliazioneaniaconsumatori.it a una delle associazioni dei consumatori aderenti. La procedura di conciliazione si può svolgere anche online ed ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, le parti (conciliatore dell'Impresa e conciliatore dell'Associazione dei consumatori prescelta) sottoscrivono un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo. La procedura è totalmente gratuita per il consumatore, salvo l'eventuale costo di iscrizione all'associazione dei consumatori prescelta. Per maggiori informazioni e indicazioni sulle modalità di attivazione è consultabile il sito www.ania.it alla sezione servizi - procedura di conciliazione per le controversie R.C.Auto, oppure il sito www.ivass.it nella sezione per il consumatore/conciliazione paritetica. ❖ Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE) NELLA QUALE VIENE RESA DISPONIBILE COPIA DELL'ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO.

Condizioni di assicurazione

Si precisa che le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" sono riportate in **grassetto**, nonché stampate su fondo pieno, **in questo modo evidenziate** e sono da leggere con particolare attenzione.

Le esclusioni riferite alla specifica fattispecie di una determinata garanzia vengono **in questo modo evidenziate e sottolineate** e sono da leggere con particolare attenzione.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE



Che cosa è assicurato?

Art. 1 – Cosa comprende l'Assicurazione per il Settore Responsabilità Civile Natanti

L'Impresa assicura con il presente contratto i rischi della responsabilità civile dei natanti, come definita dall'Art. 123 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e relative norme di attuazione, **limitatamente ai danni alla persona**, per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza del natante in acque ad uso pubblico o equiparate.



Dove vale la copertura?

Art. 4 – Estensione territoriale per il Settore Responsabilità Civile Natanti

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo tra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura del Canale di Suez, nonché per le acque interne dei Paesi Europei.



Che cosa non è assicurato?

Art. 2 – Cosa non comprende l'Assicurazione per il Settore Responsabilità Civile Natanti

L'assicurazione non è operante:

- per i danni a cose;
- se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore o se la navigazione o il trasporto di cose e persone non avvengono in conformità alle predette disposizioni;
- in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive;
- nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Art. 144 del Codice, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Norme applicate in caso di sinistro

Art. 5 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio – Aggravamento del rischio per il Settore Responsabilità Civile Natanti

Ferme restando le disposizioni di cui agli Art. 1892 – 1893 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano un aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Qualora sia applicabile l'Art. 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 6 – Modalità per la denuncia dei sinistri per il Settore Responsabilità Civile Natanti

La denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e gli eventuali testimoni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Art. 7 – Gestione delle vertenze per il Settore Responsabilità Civile Natanti

L'impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.**

COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA



Quando e come devo pagare?

Art. 8 – Pagamento del premio

Il premio deve essere pagato tramite bonifico prima dell'emissione della polizza.

Il premio è corrisposto in rate annuali utilizzando come mezzo di pagamento il bonifico bancario.

Art. 9 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti ad esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 10 – Informativa alla scadenza

L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza. Qualora, entro i predetti quindici giorni, sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, il contratto cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

NORME CHE REGOLANO IL RECESSO



Come posso disdire la polizza?

Art. 11 – Risoluzione del contratto per il furto del natante per il Settore Responsabilità Civile Natanti

In caso di furto del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto stesso.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 12 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello di residenza e domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 13 – Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti; al contrario è applicata la legislazione italiana.

Art. 14 – Trasferimento della proprietà del natante per il Settore Responsabilità Civile Natanti

Il trasferimento di proprietà del natante importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il natante alienato, sia reso valido per altro natante di sua proprietà.

Il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa, la quale adotterà una delle seguenti soluzioni:

- a) nel caso di alienazione del natante assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato di assicurazione e contrassegno relativi al natante alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro natante di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.
- b) nel caso di trasferimento di proprietà del natante assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, prenderà atto della cessazione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
- c) nel caso in cui l'acquirente del natante documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso natante, l'Impresa assicuratrice del natante ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. L'Impresa su richiesta del Contraente della polizza ceduta, restituisce la parte del premio corrisposta e non usufruita, escluse imposte e contributo S.S.N., in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno. Per i contratti con frazionamento del premio, ove previsto, l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società ai seguenti recapiti:

DARAG Deutschland AG Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami – Viale Isonzo 25, 20135 Milano

indirizzo e-mail: reclami@darag-group.com.

L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, tel. 06.421331 - fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

È altresì possibile presentare un reclamo all'Autorità competente per la Repubblica Federale Tedesca:

Ombudsmann für versicherungen; indirizzo postale: Versicherungsombudsmann e. V. - Postfach 08 06 32 - 10006 Berlin; telefono: +49 800 3696000; fax: +49 800 3699000; e-mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de. Informazioni sul sito internet: www.versicherungsombudsmann.de.

NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO

Art. 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che loro natura possono essere adempiuti dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che i possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha il privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza

Art. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1907 c.c. Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 144 Codice delle Assicurazioni. Azione diretta del danneggiato

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Glossario

Ai termini contenuti nelle condizioni di polizza viene attribuito il significato di seguito precisato:

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dal contratto.

Assicurazione

Il contratto con il quale l'Assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (Art. 1882 c.c.).

Certificato di assicurazione

Documento contrattuale che prova la copertura assicurativa e che deve sempre accompagnare il natante durante la circolazione.

Codice di Assicurazioni

Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di Assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazioni.

Contrassegno di assicurazione

Documento contrattuale comprovante la copertura assicurativa di Responsabilità Civile.

Franchigia

Somma che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Impresa

DARAG Deutschland AG – Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Isonzo 25, 20135 Milano

Sede legale in Hermannstrasse 15, D-20095 Amburgo (Germania)

darag@legalmail.it

www.darag.it

Indennizzo

Somma che la Società, ai sensi del contratto, deve pagare in caso di sinistro.

Massimale di garanzia

Limite di importo fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro.

Natante

Il natante descritto ed identificato nel contratto di assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Risarcimento

Somma che l'impresa è tenuta a corrispondere al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rivalsa

Azione esercitata dall'impresa allo scopo di recuperare le somme eventualmente pagati ai terzi danneggiati.

Scoperto

Parte percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, ferma restando l'indicazione di un minimo eventualmente inserita in polizza.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

Vedere: Impresa.

Tariffa

Le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte dall'Impresa e rese note al pubblico, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

Valore commerciale

Il valore (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dalla rivista Quattroruote per le autovetture o da altre riviste specializzate per gli altri veicoli.

Valore a nuovo

Il prezzo (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto.